

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1997/96 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il mercato delle carni bovine ha subito gravi perturbazioni, soprattutto a causa delle preoccupazioni dei consumatori circa l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che tale situazione ha causato un degrado rapido e continuo del mercato, che si manifesta soprattutto con un forte calo del consumo, con la caduta dei prezzi pagati ai produttori e con acquisti d'intervento pubblico; che, secondo le previsioni, il consumo rischia di non risalire in tempi brevi al precedente livello, malgrado le numerose misure prese dalla Comunità in questo campo; che è pertanto opportuno adottare disposizioni volte a riequilibrare il mercato, pur mantenendo operativi i regimi di sostegno nel settore delle carni bovine;

considerando che i quantitativi che devono essere acquistati in seguito al manifestarsi della crisi della BSE rischiano di provocare un superamento del massimale fissato dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 (2) per il 1996; per evitare che l'applicazione di tale massimale induca a ricorrere alla cosiddetta «rete di sicurezza», quale prevista all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di cui sopra, occorre aumentare tale massimale, in attesa dell'adozione di provvedimenti di più ampio respiro, a livelli corrispondenti alle esigenze del mercato;

considerando che il presente regolamento riguarda unicamente gli elementi della proposta della Commissione che richiedono una decisione urgente, in particolare relativamente all'aumento del quantitativo massimo da acquistare all'intervento necessario fino alla metà di novembre 1996; che il Consiglio delibererà successivamente sugli altri elementi della suddetta proposta, compresi eventuali ulteriori aumenti di tale quantitativo massimo;

considerando che l'acquisto temporaneo all'intervento di animali leggeri può contribuire anch'esso a riequilibrare il

mercato delle carni bovine; che occorre a tale scopo istituire un regime speciale d'intervento sino all'ultima gara del 1996 quale prevista nel regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali acquisti non possono superare, all'anno e per tutta la Comunità, i quantitativi seguenti:

- 460 000 tonnellate per l'anno 1996,
- 350 000 tonnellate a decorrere dall'anno 1997.»

2) Il testo dell'articolo 6a è sostituito dal seguente:

«Articolo 6b

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e qualora lo esiga la situazione di mercato, può essere deciso, nell'ambito di procedure di gara, sino all'ultima gara del 1996, quale prevista nel regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro di talune carni fresche o refrigerate, provenienti da bovini maschi magri originari della Comunità.

2. I quantitativi di carni acquistate a norma del paragrafo 1 sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) Parere espresso il 20 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23).

(3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1318/96 (GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 26).